

TORNATA DEL 5 APRILE 1859

-16-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Presentazione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale col ducato di Modena — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore — Resoconto del senatore Girod, relatore, sopra una petizione del signor Marco — Approvazione degli articoli 31 a 44 colle modificazioni dell'ufficio centrale acconsentite dal ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'articolo 44^{bis} aggiunto dall'ufficio centrale — Modificazioni all'articolo 45 proposte dal senatore Girod e dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione delle modificazioni suddette e dell'intero articolo 45 — Approvazione degli articoli 46 a 62 colle modificazioni ed aggiunte fattevi dall'ufficio centrale, e colla trasposizione dell'articolo 50 dopo l'articolo 52^{bis} — Relazione del senatore Girod sopra due petizioni dei consiglieri collegiati di Torino e Chamberì — Adozione degli articoli 63 a 71 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale e dal ministro di grazia e giustizia — votazione e approvazione dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

MARIONI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

- 2849. Sei del Consiglio delegato del comune di Fonni, provincia di Nuoro;
- 2850. Centosessantaquattro abitanti della città di Cagliari, sottoscritti in undici distinte petizioni identiche;
- 2853. Novantatré abitanti del comune di Bosa, provincia di Cagliari;
- 2854. Quattordici abitanti del comune di Quarta, provincia di Cagliari;
- 2855. Trenta abitanti del comune di Macomer, provincia di Cagliari;
- 2856. Ventotto abitanti del comune di Villasor, provincia di Cagliari;
- 2857. Ventisette abitanti del comune di Tresnuraghes, provincia di Cagliari;
- 2858. Centodiciannove abitanti del comune di Noragugume, provincia di Cagliari;
- 2859. Sessantatré abitanti del comune di Osili, provincia di Sassari;
- 2860. Cinque del Consiglio comunale di Segario, provincia di Cagliari,

Fanno istanze al Senato acciò voglia introdurre alcune modificazioni nel progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE COL DUCATO DI MODENA.

BONA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, per l'approvazione della convenzione postale col ducato di Modena (Vedi vol. *Documenti*, pag. 450).

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione dell'accennato progetto di legge, il quale avrà il suo corso ordinario negli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

GIROD, relatore. Je crois devoir donner connaissance au Sénat de l'objet d'une pétition signée Carlo Marco, par laquelle on demande qu'il soit interdit au substitut qui aurait changé d'étude de prendre la défense de la

partie contre laquelle il aurait postulé précédemment. Le bureau central s'est occupé de l'objet de cette pétition, mais il a pensé que dans le cas où se rencontrerait le dol l'article 324 du Code pénal serait applicable; que pour le surplus il y aurait un grave inconvénient d'en faire une contravention, parce qu'il pourrait arriver que cela fût et que l'urgence du service l'exigeât. En conséquence le bureau central n'a pas cru devoir s'arrêter à cette pétition.

PRESIDENTE. Il Senato ieri si fermava al capo sesto.

« Art. 31. In ogni città sede di una Corte d'appello o di un tribunale provinciale in cui il numero dei procuratori esercenti sia almeno di quindici, vi sarà una Camera di disciplina.

« Sarà questa composta:

« Di cinque membri se il numero dei procuratori è di quindici o più sino a venti esclusivamente;

« Di sette membri, se il numero dei procuratori è di venti o più sino a trenta esclusivamente;

« Di nove membri per ogni altro numero superiore.

« I membri della Camera di disciplina saranno eletti fra i procuratori esercenti nella stessa città dall'assemblea generale dei medesimi, e dureranno in ufficio per un triennio. Possono però essere rieletti. »

(È approvato.)

« Art. 32. Ogni Camera di disciplina sceglie nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

« Le funzioni di segretario e di tesoriere potranno cumularsi. »

(È approvato.)

« Art. 33. Per la validità delle deliberazioni della Camera di disciplina è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri. »

(È approvato.)

« Art. 34. Le attribuzioni della Camera di disciplina consistono:

« 1° Nel vegliare all'osservanza della legge e dei regolamenti ed al mantenimento della disciplina fra i procuratori, affinché il loro ufficio venga esercitato con quei principii di rigorosa probità e delicatezza che deggiono costituire la base fondamentale della loro professione;

« 2° Nell'invigilare sulla condotta dei sostituiti e dei praticanti, e nello spedire o rifiutare ai medesimi i certificati di moralità e di capacità che le fossero richiesti;

« 3° Nel dare i provvedimenti disciplinali che sono di sua competenza;

« 4° Nel promuovere quelli che sono di competenza delle Corti o dei tribunali;

« 5° Nel prevenire o conciliare le differenze che possano insorgere fra i procuratori, e fra essi ed i loro sostituiti, non che tra i terzi ed i procuratori o loro sostituiti, per oggetti attinenti all'esercizio delle loro funzioni;

« 6° Nel dare un avviso motivato sulle anzidette differenze e sulle questioni relative alla tassa degli onorarii e delle spese;

« 7° Nel determinare la somma che i procuratori

debbono annualmente contribuire per le spese d'ufficio della Camera stessa.

« L'annuo contributo non potrà però eccedere la terza parte della rendita della malleveria. »

(È approvato.)

« Art. 35. Nelle città in cui il numero dei procuratori è minore di quello indicato nell'articolo 31 le attribuzioni della Camera di disciplina sono esercitate dall'assemblea generale. »

(È approvato.)

« Art. 36. Il Ministero Pubblico presso le Corti ed i tribunali è specialmente incaricato di vegliare all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'esercizio della professione di procuratore, ed occorrendo, a questo fine potrà farsi presentare i registri delle deliberazioni delle Camere di disciplina e fare le debite rappresentanze alle Corti ed ai tribunali. »

(È approvato.)

« Art. 37. I patti convenuti fra i procuratori ed i loro sostituiti circa l'opera e la retribuzione dovranno essere ridotti in iscritto, ed un doppio ne sarà depositato nella segreteria della Camera di disciplina; sarà pure ridotta in iscritto, e depositata come sovra, ogni modificazione della prima convenzione. Ogni relativo patto verbale sarà nullo. »

(È approvato.)

« Art. 38. Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono:

« 1° L'interdizione dall'ufficio;

« 2° La sospensione, che non può essere minore di 15 giorni, nè maggiore di due mesi;

« 3° La multa, che non oltrepasserà le lire trecento, eccettuati i casi speciali previsti dalla presente legge;

« 4° L'ammenda;

« 5° I provvedimenti disciplinali. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale ha proposto che fosse variata l'intestazione di questo capo: che invece di dirsi « delle pene e dei provvedimenti disciplinari » si dica « delle pene e delle loro applicazioni. »

Il Ministero aderisce.

PRESIDENTE. Se non vi è osservazione in contrario resta stabilito che questo modo di dire sarà sostituito a quello precedente del Ministero.

Metto ai voti l'articolo 38.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 39. I provvedimenti disciplinali sono:

« 1° L'avvertimento;

« 2° La censura.

« L'avvertimento consiste nel rimostrare al procuratore il mancamento commesso e nello esortarlo a non ricadervi.

« L'avvertimento è dato per lettera dal presidente d'ordine della Camera.

« La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso, con diffidamento

che in caso di nuova mancanza sarà denunciato e sottoposto a formale procedimento.

« La censura è pronunciata con decisione della Camera, da intimarsi al procuratore per mezzo di usciere ed a sue spese. Copia di questa deliberazione sarà anche trasmessa al pubblico ministero. »

SIROD, relatore. Le bureau central a pensé qu'il falloit supprimer dans la première partie de l'article les mots: *con diffidamento che in caso di nuova mancanza sarà denunciato e sottoposto a formale procedimento*, parce que le *diffidamento* ne pourrait pas s'appliquer pour la seconde censure, et que pour la première censure les mots seraient superflus. La censure n'étant autre chose que la déclaration du manquement et du blâme, sauf les conséquences d'une rechute indiquées à l'alinéa modifié de l'article 51.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce alla modificazione proposta relativamente alla definizione della censura.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la parte dell'alinéa modificato dall'ufficio centrale col consenso del Ministero così concepito: *La censura è una dichiarazione formale della mancanza e del biasimo incorso.*

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 39 nel suo complesso.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 40. La sospensione importa di pien diritto e per tutta la sua durata la proibizione di prender parte alle adunanze generali dei procuratori e la privazione del diritto di eleggibilità a membro della Camera di disciplina. »

(È approvato.)

« Art. 41. Le contravvenzioni all'alinéa dell'art. 12 ed agli articoli 15 e 22 sono punite coll'ammenda.

« Colla stessa pena saranno punite le contravvenzioni all'articolo 21, salvo il disposto degli articoli 1127 del Codice di procedura civile e 325 del Codice penale, quando sia il caso della loro applicazione. »

SIROD, relatore. Le bureau central a pensé qu'en insérant l'article 21 cité dans l'alinéa on pourrait supprimer l'alinéa de l'article 41 parce que l'article 57 du projet réserve les dispositions du Code pénal.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce a questo emendamento, il quale, come gli altri, fu concertato coll'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Si aggiunge la menzione dell'articolo 21 a quella fatta nel progetto ministeriale, e sarebbe soppresso l'alinéa dell'articolo 41.

Dunque l'articolo 41 rimane così concepito: *Le contravvenzioni all'alinéa dell'articolo 12 ed agli articoli 15, 21 e 22 sono punite coll'ammenda.*

Metto ai voti l'articolo così modificato, la cui approvazione porta con sé la soppressione dell'alinéa del progetto ministeriale.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 42. Saranno punite colla multa o colla sospensione le contravvenzioni agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

« Nel caso contemplato nell'articolo 30 potrà anche condannarsi il procuratore al pagamento di lire cinque a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo frapposto alla restituzione delle scritture dopo la condanna a tale restituzione. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale ha proposto di sopprimere la menzione dell'articolo 28 non che l'alinéa dell'articolo; il Ministero vi aderisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo con questi cambiamenti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 43. I procuratori che abbiano rivelato i segreti stati loro confidati dai loro clienti per la necessità della difesa dei loro diritti, sono puniti colla sospensione, tuttavolta che nella circostanza del caso non si giudicasse applicabile la disposizione dell'articolo 631 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 44. I contravventori all'articolo 28 sono puniti colla sospensione. »

(È approvato.)

Ora viene un articolo proposto in aggiunta dall'ufficio centrale:

« Il procuratore che durante la sospensione inflittagli viola il divieto di esercitare, sarà punito colle pene della postulazione illecita o coll'interdizione dall'ufficio secondo la gravità del caso. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Aderisco a quest'aggiunta, osservando solo che converrà poi, per evitare il pericolo di confusione, coordinare i numeri successivi in conformità di quest'aggiunta stessa.

PRESIDENTE. Sarà cura dell'ufficio di regolarizzare la cosa; intanto quest'aggiunta si segnerà col numero 44^{bis} per non confondere le idee di chi seguita il corso di questa discussione.

Pongo ora ai voti quest'articolo 44^{bis}.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 45. Deve pronunziarsi l'interdizione dall'ufficio contro il procuratore che sia stato condannato a pena criminale qualsiasi od anche a pena correzionale per alcuno dei reati indicati nella prima parte dell'articolo 6.

« L'interdizione potrà cessare per applicazione dell'articolo 140 del Codice penale. »

SIROD, relatore. Le bureau central trouve opportun de faire une variation à cet article qui serait ainsi conçu:

« Art. 45. Deve pronunziarsi l'interdizione del procuratore il quale incorra in alcuno dei casi previsti nei numeri 1 e 2 della prima parte dell'articolo 6.

« Potrà essere interdetto il procuratore che incor-

rerà in alcuno dei casi previsti nei numeri 1 e 2 della seconda parte del medesimo articolo. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La nuova redazione proposta dall'onorevole relatore a nome dell'ufficio centrale mirando a meglio determinare il concetto di quest'articolo non ho difficoltà di accettarla.

Mi permetterò tuttavia di osservare che forse vi fu una lieve omissione in quanto non si accennano che i numeri 1 e 2, tacendo dei numeri 3 e 4 che pure vi sono.

Con questo schiarimento, io reitero la dichiarazione di accettare l'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo, quale è stato redatto dall'ufficio centrale, coll'aggiunta dei numeri 3 e 4 proposta dal ministro di grazia e giustizia.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 46. S'intende di pien diritto sospeso dall'esercizio del suo ufficio fino a giudizio definitivo il procuratore contro cui siasi spedito mandato di cattura per alcuno dei reati contemplati nella prima parte dell'articolo 6, dopo che sarà emanata l'ordinanza che dichiara essere luogo a procedimento. »

GIROD, relatore. Il y a encore ici une modification à faire.

Le bureau central propose d'ajouter pour éviter toute espèce d'équivoque après les mots *des reati contemplati* ceux-ci: *nei numeri 1° e 2° della prima parte dell'articolo 6*. Ensuite il y aurait lieu dans la série des articles cités aux deux dernières lignes à supprimer l'article 230 concernant l'ordonnance par laquelle la Chambre du Conseil renvoie à l'avocat fiscal général qui doit faire son rapport, laquelle prononce le renvoi aux termes de l'article 360, mais il conviendrait de remplacer l'article 230 par l'article 359, contemplant l'ordonnance rendue par la section d'accusation, qui lorsqu'elle reconnaît que le fait ne constitue qu'un délit ordonne le renvoi au tribunal correctionnel.

PRESIDENTE. Stando a quanto venne or ora detto dall'onorevole relatore, l'articolo sarebbe così redatto:

« Art. 46. S'intende di pien diritto sospeso dall'esercizio del suo ufficio fino a giudizio definitivo il procuratore contro cui siasi spedito mandato di cattura per alcuno dei reati contemplati nei numeri 1 e 2 della prima parte dell'articolo 6 dopo che sarà emanata l'ordinanza di cui agli articoli 72, 229, 359, 360 e 370 del Codice di procedura criminale. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Accetto anche riguardo a questo articolo la nuova redazione proposta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Prima però che si metta a partito, pregherei il Senato di permettermi di domandare se sia stato votato l'alinea dell'articolo 45.

Io non vi ho fatto attenzione, e non vorrei che il medesimo si intendesse soppresso.

L'alinea era concepito in questi termini: « L'interdizione potrà cessare per applicazione dell'articolo 140

del Codice penale. » E siccome non parmi abbia sul medesimo avuto luogo una votazione espressa, così saremmo ancora in tempo a modificarlo.

Sta benissimo l'articolo 140 del Codice penale per i reati, ma esso non può applicarsi ai numeri 3 e 4 della suddetta prima parte dell'articolo 6. Quindi mi sembra che sarebbe più esatto il dire:

« L'interdizione potrà cessare per applicazione dell'articolo 140 del Codice penale, salvo i casi previsti dai numeri 3 e 4 della detta prima parte dell'articolo 6. »

Se l'ufficio centrale vi aderisce potrebbe l'alinea votarsi in questo senso.

GIROD, relatore. Je ferai observer à M. le ministre...

PRESIDENTE. Je dois faire observer que l'article tel qu'il était proposé par le bureau central ne comprenait pas l'alinea dont il s'agit: rien n'empêche, et notre règlement le prouve, qu'on ajoute à un article un alinea, pourvu qu'il ne se trouve en contradiction ni avec ce qui précède, ni avec une délibération du Sénat.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole relatore, ma per maggiore esattezza di locuzione mi pare si dovrebbe dire che l'interdizione nei casi previsti nei numeri 1 e 2 della prima parte dell'articolo 6, che sono reati ai quali è applicabile la grazia, potrà cessare per applicazione dell'articolo 140 del Codice penale; diversamente se noi non dessimo questa spiegazione limitativa potrebbe credersi che abbiamo inteso che si può togliere l'interdizione che deriva pel fallimento o per il caso di cui al numero 4.

Credo quindi che la locuzione sarebbe più esatta se si dicesse che nei casi previsti ai numeri 1 e 3 può cessare l'interdizione per applicazione dell'articolo 140 del Codice penale.

Del resto se l'ufficio centrale non ravvisa necessaria questa spiegazione non insisto, quantunque non mi paia inopportuno il dirla.

GIROD, relatore. Je ferai observer à M. le ministre que les cas prévus aux numéros 2 et 4 n'étant pas des délits, l'article 140 ne pourra pas les comprendre.

PRESIDENTE. Io facevo solamente osservare che siccome questa disposizione esisteva nel progetto ministeriale c'era una certa gravità (non intendo prevenire il voto del Senato; è un'osservazione che credo di fare), c'era una gravità di sopprimere una parte di un articolo quando non si credesse assolutamente che essa è inutile.

GIROD, relatore. Le bureau central n'a pas songé à supprimer une partie de cet article, il a reformé la première partie sans préjudice de la seconde.

PRESIDENTE. Dunque non c'è che a compiere quello che non si è fatto.

L'ufficio centrale ora ha chiarito che non intese di sopprimere l'alinea dell'articolo 45; quindi io metto ai voti quest'alinea.

GIROD, relatore. Avec l'adjonction des mots que le ministre a proposé.

PRESIDENTE. L'alinea adunque dell'articolo 45 rimarrebbe così concepito:

« L'interdizione potrà cessare per applicazione dell'articolo 140 del Codice penale nei casi previsti dai numeri 1 e 2 della detta prima parte dell'articolo 6. »

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 46 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 47. Il procuratore condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non può proseguire nell'esercizio delle sue funzioni nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata o ne siano pienamente cessati gli effetti. »

(È approvato.)

« Art. 48. Può essere sospeso il procuratore che trovisi accusato di alcuno dei reati accennati nella prima parte dell'articolo 6, e siasi rilasciato mandato di cattura, ancorchè non sia per anco emanata l'ordinanza accennata nell'art. 47. »

SI-MON, relatore. Le bureau central aurait proposé un article différent qui consiste à dire:

« Può essere sospeso il procuratore che trovisi accusato di alcuno dei reati accennati nell'articolo 6, e siasi rilasciato mandato di cattura, finchè non sia emanata l'ordinanza accennata nell'articolo 46. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Osservo che forse per errore di stampa si sono tralasciate le parole *e pei quali*, ecc. Con questa correzione accetto la proposta dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 48 modificato dall'ufficio centrale coll'aggiunta delle parole *e pei quali*.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 49. Quando il procuratore violi i doveri del suo ufficio e del suo mandato, ed offenda la propria delicatezza od il decoro del corpo cui appartiene, se alla mancanza non sarà applicabile alcuna disposizione speciale del codice penale e della presente legge, si farà luogo a provvedimenti disciplinari. »

(È approvato.)

« Art. 50. L'applicazione delle pene della sospensione dall'ufficio, della multa e dell'ammonda spetta al tribunale provinciale della città in cui il procuratore esercita il suo ufficio.

« L'applicazione della interdizione è riservata alla Corte di appello nel cui distretto siede il tribunale provinciale al quale appartiene l'applicazione delle altre pene, a termini dell'alinea precedente.

« Anche le pene indicate nello stesso alinea saranno pronunciate dalla Corte d'appello, quando i fatti che possono dar luogo a tali pene riguardano affari vertenti presso la Corte. »

SI-MON, relatore. Le bureau central a proposé de placer le numéro 50 après le numéro 52^{bis} parce que

les numéros 51 et 52 prévoyant les récidives appartiennent encore à la pénalité.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Adorisco questa trasposizione.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti colla riserva della trasposizione di questo articolo dopo l'art. 52^{bis}.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 51. Il procuratore che sia già stato altra volta soggetto alla pena disciplinare dell'avvertimento, commettendo una nuova mancanza non colpita da veruna pena speciale sarà punito colla censura.

« Il procuratore che sia stato per due volte colpito dalla censura potrà essere condannato alla multa od alla sospensione. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio centrale ha emendato l'alinea di quest'articolo in questi termini:

« Il procuratore che sia stato per due volte colpito dalla censura sarà, in caso di nuova mancanza, denunciato al tribunale, e potrà essere condannato alla multa od alla sospensione. »

I motivi che hanno mosso l'ufficio centrale a proporre questa nuova redazione io li riconosco fondati; uno di essi è desunto dal notissimo principio *non bis in idem*, ravvisando l'ufficio che una volta che per una mancanza un procuratore fu condannato alla censura non occorre più per lo stesso fatto di denunciarlo al tribunale ed infliggergli un'altra pena senza infrangere il principio *non bis in idem*.

Quindi non avrei difficoltà di accettare in massima la proposta dell'ufficio, se non che mi pare che questa redazione dia luogo a due inconvenienti.

Il primo si è che dicendo: *in caso di nuova mancanza potrà essere condannato alla multa od alla sospensione*, potrebbe accadere lo sconcio (certo non presumibile per la giustizia ed il senno della magistratura, ma a cui però è dovere del legislatore di ovviare) che un tribunale dichiarasse accertata la nuova mancanza, convinto il procuratore della nuova infrazione, e che non gli applicasse alcuna pena, senza che la sentenza potesse essere denunciata alla Corte di cassazione, non essendovi alcuna violazione di legge, poichè la pena era solo facoltativa ai giudici.

Avremmo quindi una declaratoria del reato senza la pena corrispondente.

L'altro inconveniente, anch'esso grave, è che questa seconda mancanza potrebbe essere tale che le si dovesse applicare una pena maggiore, per esempio l'interdizione.

Ne verrebbe quindi che l'essere egli stato due volte sottoposto a censura e perciò recidivo gli sarebbe utile anzichè dannoso, dovendo, invece di potergli essere aumentata la pena a cui desse luogo la nuova mancanza, diminuirsele, perchè il tribunale non potrebbe condannarlo che alla multa, o alla sospensione.

Io so bene che ben diverso è lo spirito della legge, ma se si stesse alla sua lettera forse potrebbe avvenire quanto ho più sopra accennato. Pertanto io proporrei

che si mantenesse la redazione dell'ufficio centrale sino alle parole *denunciato al tribunale*, e quindi così si proseguisse: *il quale riconoscendolo colpevole dovrà condannarlo alla multa od alla sospensione, salvo per detta mancanza fosse stabilita una pena maggiore, nel qual caso sarà questa applicata.*

Credo che questo sia il concetto dell'ufficio centrale, e spero ch'egli vorrà aderire alla mia proposta ed il Senato approvarla.

CINQUÉ, relatore. Le bureau central déclare qu'il accepte cette modification.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 51 com'è stato emendato dall'ufficio centrale e dal Ministero.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 52. Il procuratore già stato colpito da alcuna delle pene indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 38 per un'infrazione nell'esercizio della sua professione, se commetterà un'altra infrazione meritevole parimenti di alcuna di dette pene sarà punito col genere immediatamente superiore a quello della pena stabilita pel nuovo reato; se si verificheranno circostanze attenuanti, la condanna potrà limitarsi al *maximum* di questa pena medesima.

« Se però la pena altra volta sofferta dal procuratore sarà di genere inferiore a quella stabilita pel nuovo reato, si condannerà il procuratore al *maximum* di questa medesima pena, senzachè mai sia lecito passare al grado superiore. »

In quest'articolo l'ufficio centrale propose di sopprimere la citazione del n° 1. Io lo pongo ai voti con questa modificazione.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo proposto in aggiunta dall'ufficio centrale portante il n° 52^{bis}:

« Nel concorso di più infrazioni, tanto nel caso in cui sieno simultaneamente scoperte quanto in quello in cui fossero scoperte posteriormente ad una condanna alla quale esse fossero anteriori, le pene corrispondenti a ciascuna di esse saranno cumulativamente applicate, purchè, qualunque sia il numero delle infrazioni dello stesso genere, non si ecceda mai il doppio del *maximum* della pena incorsa.

« Quando però si tratta della pena di sospensione, l'aumento si farà applicando, oltre il *maximum* della stessa pena, una multa che potrà estendersi fino a lire 600. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Accetto quest'articolo.

PRESIDENTE. Io metto ai voti.

Chi lo approva si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 53. Le pene contro i procuratori stabilite nella presente legge di competenza dei tribunali potranno essere pronunciate sull'istanza del Pubblico Ministero, sulla rappresentanza della Camera di disciplina, ovvero anche sulla denuncia della parte lesa, come pure d'uf-

ficio, sentito il Ministero Pubblico e previa sempre citazione del procuratore incolpato.

« Il procuratore incolpato deve comparire personalmente avanti la Corte ed il tribunale, i quali possono permettergli per motivi gravi di comparire per mezzo di procuratore speciale. »

(È approvato.)

« Art. 54. Le sentenze di condanna alla sospensione od alla multa pronunciate dai tribunali provinciali contro un procuratore sono appellabili alle Corti d'appello, qualunque sia l'ammontare della multa e la durata della sospensione. »

(È approvato.)

« Art. 55. Contro le deliberazioni della Camera di disciplina è ammessa l'opposizione e l'appello al tribunale provinciale. »

CINQUÉ, relatore. Le bureau central propose une modification à cet article afin que l'appel ne puisse s'étendre aux cas de simple avertissement. Ainsi cet article pourrait être conçu dans les termes suivants:

« Art. 55. Contro le deliberazioni della Camera di disciplina è ammessa l'opposizione, e da quelle che infliggono la censura anche l'appello al tribunale. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'osservazione è giusta e aderisco alla proposta dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 55 quale venne modificato dall'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 56. Le proibizioni e le pene stabilite nella presente legge sono anche applicabili ai sostituiti. »

(È approvato.)

« Art. 57. Le disposizioni penali della presente legge s'intendono stabilite senza pregiudizio di quelle contenute nel Codice e nel regolamento sulla procedura civile, e senza pregiudizio pure dell'azione pel risarcimento dei danni e della nullità degli atti che sia stabilita da qualunque legge. »

CINQUÉ, relatore. Le bureau central aurait proposé dans cet article, tendant à réserver les dispositions des lois générales, de mentionner celles du Code pénal, réserve qui aurait motivé la suppression de l'alinéa de l'article 41.

En conséquence l'article 57 serait ainsi conçu:

« Le disposizioni penali della presente legge s'intendono stabilite senza pregiudizio di quelle contenute nel Codice penale, nel Codice e nel regolamento sulla procedura civile, e senza pregiudizio, ecc., » come nel progetto ministeriale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Aderisco alla modificazione proposta dall'ufficio centrale a questo articolo.

PRESIDENTE. Io metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 58. Coloro che senza avere la qualità legittima di procuratore saranno convinti di avere atteso alla

postulazione, saranno condannati per la prima volta ad una multa non minore di lire 200 e non maggiore di lire 500, ed in caso di recidiva ad una multa non minore di lire 500 e non maggiore di lire 1000, oltre al rifacimento dei danni verso le parti lese.

« Nel detto caso di recidiva saranno pure dichiarati inabili ad essere ammessi all'ufficio di procuratore. »

(È approvato.)

« Art. 59. I procuratori che avranno consentito, prestando il loro nome, alla postulazione illecita saranno per la prima volta condannati ad una multa non minore di lire 200 e non maggiore di lire 1000, oltre ai danni, come nell'articolo precedente, e nel caso di recidività saranno puniti colla sospensione ed anche coll'interdizione. »

« Sotto le stesse pene è assolutamente vietato ai procuratori capi di permettere agli stessi loro sostituiti di fare cause in proprio in qualunque modo e sotto qualsiasi pretesto. »

(È approvato.)

« Art. 60. I sostituiti procuratori che avranno atteso alla postulazione per conto proprio, o che saranno colpevoli di complicità in detto reato di postulazione illecita, incorreranno nelle pene pecuniarie stabilite all'articolo precedente, e nel caso di recidività saranno puniti colla sospensione od anche colla inabilitazione tanto all'ufficio di sostituito quanto all'ammissione all'ufficio di procuratore. »

(È approvato.)

« Art. 61. Dovranno punirsi come rei di postulazione illecita a norma dell'articolo 66, coloro i quali, non avendo le condizioni prescritte dall'articolo 118 del regolamento approvato con decreto reale 24 dicembre 1854, si introrrebbero abitualmente nel patrocinio delle cause vertenti avanti i tribunali di commercio.

« La stessa disposizione è applicabile a quelli che, non essendo né avvocati patrocinanti, né procuratori o loro sostituiti, né notai esercenti, si introrrebbero abitualmente nelle cause vertenti avanti i giudici di mandamento, senza esserne da questi autorizzati.

« Tre atti di postulazione illecita costituiranno abitudine. »

L'ufficio centrale propone di variare la citazione dell'articolo 58 invece dell'articolo 66.

Metto ai voti l'articolo con questa variazione.

(È approvato.)

« Art. 62. La competenza per la cognizione dei reati di postulazione illecita sarà determinata a norma dei precedenti articoli 53, 57, 58, 59 e 60. »

L'ufficio centrale propone invece di dire:

« La competenza per la cognizione dei reati di postulazione illecita sarà determinata a norma dell'art. 50. »

Metto ai voti l'articolo così emendato.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« *Relatore*, Je dois ici donner communication au Sénat de deux pétitions: l'une est de messieurs les procureurs de Turin qui demandent la dispense de la

taxe pour le second substitut au moins en faveur des études présentement ouvertes. Le bureau central s'est préoccupé de cette pétition, mais il n'a pas cru devoir accueillir cette demande, parce qu'il a considéré qu'il s'agissait d'un impôt, d'une contribution qui devait peser sur les émoluments. Si messieurs les procureurs ont un plus grand nombre d'affaires, leurs bénéfices sont plus considérables, et ils doivent être taxés en raison de leurs bénéfices.

L'autre pétition a été présentée par messieurs les procureurs de Chambéry qui demandent que les anciens procureurs qui ont cédé leurs études à titres onéreux, ne soient pas admis à postuler dans la même ville. Le bureau central a pensé qu'il s'agissait ici d'intérêts spéciaux qui doivent être du domaine des tribunaux, que la loi n'a pas à s'occuper de ces contrats. Les parties feront valoir leurs raisons devant les tribunaux selon les termes de leurs contrats et les conséquences qui en découlent; lesquelles auront à apprécier la portée de ces restrictions conventionnelles; le bureau central n'a pas cru devoir accueillir cette seconde demande.

PRESIDENTE. Segue ora il capo nono.

« Art. 63. I procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione della presente legge, che sono attualmente esercenti, come pure i sostituiti che al tempo suddetto abbiano esercitato per un numero d'anni non minore di cinque, potranno postulare come procuratori capi sia avanti le Corti, sia avanti i tribunali, con che prestino la metà della malleveria prescritta al numero 7 dell'articolo 5, ed ottengano l'iscrizione a termini del numero 8 dello stesso articolo.

« I sostituiti dovranno inoltre prestare il giuramento a norma del n° 9 del citato articolo 5.

« Quelli fra i sostituiti che al tempo suddetto non abbiano ancora compiuto un quinquennio di esercizio dovranno prestare la intera malleveria, ed inoltre subire con approvazione un esame secondo un programma apposito, e nella forma da determinarsi con regolamento.

« La Commissione esaminatrice sarà composta come è detto all'articolo 5, n° 6.

« I procuratori che non fossero più esercenti, ma che dopo la presente legge volessero ritornare all'esercizio della loro professione, dovranno aver tuttavia conservato i requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 5, somministrare l'intera malleveria stabilita dal successivo n° 8, ed ottenere l'iscrizione e prestare il giuramento a termini dei numeri 9 e 10 di detto articolo.

« Non godranno del beneficio della riduzione della malleveria, di cui sopra, i procuratori e i sostituiti i quali all'epoca della promulgazione della presente legge fossero sospesi dall'esercizio. »

L'ufficio centrale propone di aggiungere all'alinea 3 le seguenti parole:

« Tutti i membri però dovranno essere laureati. »

Propone pure di modificare l'alinea 4 nei termini seguenti:

« I procuratori che non fossero più esercenti, ma che

dopo la presente legge volessero ritornare all'esercizio della loro professione, dovranno avere tuttavia conservato il requisito del numero 1 dell'articolo 5, somministrare l'intera malleveria stabilita dal successivo n° 7, ottenere l'iscrizione e prestare il giuramento a termini dei numeri 8 e 9 di detto articolo.

« Sarà inoltre applicabile il disposto dell'articolo 6. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Conviene però al riguardo ritenere che all'alinea 6 dell'articolo 5 dopo le parole: « La Commissione sarà composta di laureati in legge » si sono aggiunte le seguenti: « Non che del presidente della Camera di disciplina. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. In via di transazione coll'ufficio centrale si è stabilito che d'ora in poi dovessero sempre far parte della Commissione il presidente della Camera di disciplina; ma per gli esami che devono essere dati in forza di queste disposizioni transitorie non dovranno che esservi delle persone laureate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così emendato. (È approvato.)

« Art. 64. È concesso il termine di sei mesi, a far tempo dall'osservanza della presente legge, ai procuratori esercenti per prestare la metà della malleveria prescritta dal n° 8 dell'articolo 5, ed ottenere l'iscrizione ordinata dal n° 9 dello stesso articolo, ed è concesso il termine di tre mesi ai sostituiti esercenti per ottenere l'iscrizione prescritta dall'articolo 13, affine di poter continuare nell'esercizio del loro ufficio. »

L'ufficio centrale varia la citazione dei numeri 7 e 8 invece dei numeri 8 e 9 dell'articolo 5.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo colla modificazione testè menzionata.

(È approvato.)

« Art. 65. Gli attuali praticanti procuratori e quelli che al tempo della promulgazione della presente legge attendevano da sei mesi almeno allo studio degli elementi del diritto civile e della procedura, colla dichiarata intenzione di assumere la professione di procuratore, potranno conseguire la qualità e l'esercizio di procuratori sostituiti, purchè adempiano le condizioni prescritte dalle leggi anteriori e non soggiacciano a veruna delle cause d'incapacità o d'inabilitazione determinate dalla presente legge. »

L'ufficio centrale ha proposto il seguente emendamento:

« Art. 65. Gli attuali praticanti procuratori e coloro i quali al tempo della promulgazione della presente legge attenderanno allo studio degli elementi del diritto civile e della procedura potranno conseguire la qualità e l'esercizio di procuratori sostituiti, purchè adempiano alle condizioni prescritte dalle leggi anteriori, subiscano l'esame designato dall'articolo 63, e non soggiacciano a veruna delle cause d'incapacità o d'inabilitazione determinate dalla presente legge. »

GIROD, relatore. Il quale articolo così redatto concentrerebbe le disposizioni dell'articolo 66 seguente, essendoci sembrato inutile separarli stante la loro correlazione.

PRESIDENTE. Gli articoli 65 e 66 formerebbero, secondo la proposta dell'ufficio centrale, un solo articolo.

Il ministro accetta?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero ha già dichiarato di accettare tutte le proposte dell'ufficio centrale, a meno che chieda la parola prima di porle ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 65 modificato dall'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 67. Sono dispensati dall'ottenere il diploma di magistero prescritto dal numero 4 dell'articolo 5 gli studenti aspiranti alla professione di procuratore, i quali abbiano già incominciato lo studio della logica, della metafisica e dell'etica, purchè anch'essi subiscano alla fine dell'anno con approvazione i relativi esami. »

L'ufficio centrale propone di surrogare la citazione del numero 3 invece del numero 4 dell'articolo 5.

Chi approva l'articolo con questa modificazione si alzi.

(È approvato.)

« Art. 68. In caso di morte di un procuratore, o di cessazione per altre cause dall'ufficio, la restituzione del deposito o lo svincolamento della cedola sottoposta ad ipoteca per la malleveria prestata a guarentigia dell'erario e del pubblico, non avrà luogo salvo decorsi sei mesi dacchè l'avviso della morte o della cessazione sarà stato annunziato per due volte, alla distanza di dieci giorni tra l'una e l'altra pubblicazione, nel giornale ufficiale della divisione ed in quello del regno, e pubblicato pure per affissione pendente un mese nell'auditorio della Corte o del tribunale provinciale cui trovasi il procuratore addetto.

« La restituzione o lo svincolamento, non essendovi opposizioni, o queste essendo risolte, sarà ordinato dalla stessa Corte o tribunale, sentito il Pubblico Ministero. »

(È approvato.)

« Art. 69. Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà il modo di convocazione delle assemblee generali dei procuratori, le norme particolari per l'elezione dei membri della Camera di disciplina, il modo di rinnovazione della medesima, le forme di procedura e le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 70. Le incompatibilità stabilite dall'articolo 8 non saranno applicabili a quei sostituiti esercenti, che prima della promulgazione della presente legge avessero legalmente conseguito uno degli impieghi dichiarati incompatibili, purchè al tempo della promulgazione ne siano ancora in possesso.

« Se però i sostituiti volessero assumere l'esercizio di procuratore capo, l'incompatibilità sarà applicata. »

(È approvato.)

« Art. 71. La presente legge avrà vigore sei mesi dopo la sua promulgazione. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Siccome l'anno è già assai inoltrato e prima che possa essere sanzionato e promulgato questo progetto ci avvicineremo al mese di giugno, credo che sarebbe meglio di stabilire un tempo fisso per l'attuazione della legge. Quindi io proporrei che invece di dire che avrà vigore sei mesi dopo la pubblicazione, si dicesse: *La presente legge andrà in vigore al primo gennaio 1860.*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato.)

DI SAN MARTINO, segretario procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sull'intero progetto.

Risultato della votazione:

Votanti 49
Voti favorevoli 48
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Ora verrebbe in discussione il progetto di legge portante disposizioni penali in materia di sanità marittima, ma il Senato non trovandosi più in numero, credo bene di rimandare questa discussione a venerdì, perchè domani e posdomani probabilmente il Senato non sarebbe in numero, essendovi alcuni de'suoi membri, i quali, indipendentemente dalla loro volontà, debbono trovarsi altrove.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.